

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ENDRICH e NENCIONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 LUGLIO 1972

Modificazione dell'articolo 626 del Codice penale concernente i furti punibili a querela dell'offeso

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 626 del codice penale prevede tre ipotesi delittuose, due delle quali erano ignote al codice Zanardelli. In particolare, il furto d'uso non costituiva una figura autonoma di reato, ma era considerato, dalla dottrina e dalla giurisprudenza prevalenti, come un furto comune attenuato dalla circostanza della restituzione del tolto; altri, invece, vi scorgevano soltanto un illecito civile.

Delle tre ipotesi contemplate dal predetto articolo, due (la seconda e la terza) presentano caratteri affini in quanto l'agente mira a tenere per sé la cosa o le cose sottratte, mentre nell'altra ipotesi (la prima) l'agente persegue il solo scopo di fare della cosa un uso di brevissima durata.

La diversità del fine postula una diversa disciplina della prima fattispecie rispetto alle altre due, donde l'opportunità di ripartire la materia in due articoli riproducendo in uno di essi le norme attualmente vigenti in tema di furto lieve commesso per bisogno e di spigolamento abusivo e dando, nell'altro articolo, una nuova formulazione alle norme concernenti il furto d'uso.

Quest'ultimo reato è caratterizzato precipuamente dal particolare profitto che il soggetto attivo intende conseguire, profitto con-

sistente nell'uso momentaneo della cosa: la restituzione — come la giurisprudenza ha più volte affermato — assume rilevanza, nella struttura del modello legale, non tanto per il suo effetto riparatore del danno quanto perchè è una manifestazione dello scopo perseguito, fin dall'istante iniziale, dall'agente.

Se la ragione dell'esistenza dello speciale titolo di reato va cercata nel proposito dell'agente di servirsi della cosa e di restituirla subito dopo l'uso, sembra incongruente escludere — come avviene ora — l'applicabilità dell'articolo 626 quando l'intenzione di restituire la cosa immediatamente dopo averne fatto uso momentaneo venga frustrata da una causa estranea e contraria alla volontà del colpevole.

Data l'attuale configurazione del reato, non ha rilevanza che sia provato che il colpevole si prefiggeva di restituire immediatamente il tolto: l'elemento soggettivo è sopraffatto dall'elemento materiale, di cui fa parte la restituzione, la quale non può essere sostituita dalla buona intenzione, non realizzata, del colpevole. Questi, versando *in re illicita*, deve rispondere di tutte le conseguenze, anche di quelle non volute, della sua condotta.

È opportuno che l'attuale disciplina venga modificata sia perchè l'elemento psicolo-

gico del reato tende sempre più, nel nostro ordinamento giuridico, ad assumere un'importanza preponderante e sia perchè in tema di furto d'uso — vale a dire d'un reato che si contraddistingue precipuamente per lo scopo (far uso momentaneo e restituire) perseguito dal soggetto attivo — sembra giusto che la mancata restituzione dovuta a causa indipendente dalla volontà del colpevole sia, sul piano della definizione giuridica del fatto, equiparata alla restituzione effettiva.

Oggetto dei furti d'uso sono soprattutto le automobili e poichè esse oggi non sono più cose superflue o di lusso, il disegno di legge che viene sottoposto al vostro benevolo esame prevede una pena più severa per il caso che la *res* sia — come accade tanto frequentemente delle automobili — esposta per necessità o per consuetudine alla pubblica fede oppure si trovi in uno stabilimento pubblico.

Ferma rimanendo l'attuale inapplicabilità dell'articolo 626 al fatto commesso da chi si introduce o si trattiene in un edificio o in un altro luogo destinato ad abitazione o da chi porta indosso armi o narcotici o da chi agisce con destrezza o in un altro dei modi indicati nel n. 4 dell'articolo 625, il disegno di legge estende la configurabilità del furto d'uso anche al fatto commesso con violenza sulle cose o con mezzo fraudolento. La ragione di questa estensione è evidente: se, ad esempio, si dovesse persistere nel considerare come furti comuni tutte, indistintamente, le sottrazioni di autoveicoli commesse con effrazione o con mezzo fraudolento, l'articolo 626 continuerebbe ad avere scarsissima applicazione; sembra però opportuno stabilire che, ove ricorra la circostanza della violenza sulle cose o del mezzo fraudolento, la pena sia più severa e si proceda d'ufficio.

DISEGNO DI LEGGE



Art. 1.

L'articolo 626 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Articolo 626. — (*Furti punibili a querela dell'offeso*). Si applica la reclusione fino a un anno ovvero la multa fino a lire 80.000 e il delitto è punibile a querela della persona offesa:

1) se il fatto è commesso su cose di tenue valore, per provvedere a un grave ed urgente bisogno;

2) se il fatto consiste nello spigolare, rastrellare o raspollare nei fondi altrui, non ancora spogliati interamente del raccolto.

Tali disposizioni non si applicano se concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1, 2, 3 e 4 dell'articolo precedente ».

Art. 2.

Dopo l'articolo 626 del codice penale è inserito il seguente:

« Articolo 626-bis. — (*Furto d'uso*). Si applica la reclusione fino a un anno ovvero la multa fino a lire 80.000 e il delitto è punibile a querela della persona offesa se il colpevole ha agito col proposito di fare uso momentaneo della cosa sottratta e di restituirla subito dopo e, immediatamente dopo l'uso momentaneo, l'ha effettivamente restituita oppure si è trovato, per caso fortuito o per forza maggiore, nell'impossibilità di effettuare tale restituzione.

La pena è della reclusione da tre mesi a due anni e della multa fino a lire centomila se ricorre taluna delle circostanze indicate nel n. 7 dell'articolo 625.

Si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire 40.000 a 200.000 se ricorre taluna delle circostanze indicate nel n. 2 dell'articolo 625. Se concorre anche qualcuna delle circostanze di cui al n. 7 di tale articolo la pena è aumentata.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano se ricorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1, 3 e 4 dell'articolo 625 ».